

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5372 del 21/11/2019
Oggetto	Istanza di variante in ampliamento alla concessione d'uso di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Celle del Comune di Rimini per l'occupazione di ulteriori aree del demanio idrico afferenti al fiume Marecchia nei Comuni di Rimini e Santarcangelo di R. ed al torrente Conca nei Comuni di Gemmano, San Clemente e Montescudo, Monte Colombo ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura). Procedimento RNPPT0093/19VR01. Richiedente: Azienda Agricola "La Casa del Miele" di Bronzetti Mara.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5509 del 19/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Istanza di variante in ampliamento alla concessione d'uso di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Celle del Comune di Rimini per l'occupazione di ulteriori aree del demanio idrico afferenti al fiume Marecchia nei Comuni di Rimini e Santarcangelo di R. ed al torrente Conca nei Comuni di Gemmano, San Clemente e Montescudo–Monte Colombo ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura). **Procedimento RNPPT0093/19VR01** – Richiedente: Azienda Agricola “La Casa del Miele” di Bronzetti Mara.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 5271 del 29/04/2015 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 16/03/2021, alla Az. Agricola "La Casa del Miele" di Bronzetti Mara (P.IVA 02566630402) la concessione per l'occupazione della seguente area del demanio idrico:

- **Area 1:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Celle del Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al N.C.T. foglio 63 particella 115 ed antistante per una superficie di 11.848,35 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura) e 85,65 m² occupati da un fabbricato ad uso magazzino; per una superficie complessiva di 11.934,00 m² - **Procedimento RNPPT0093/14RN01**;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 5271 del 29/04/2015, al punto 5) del dispositivo, è stato determinato in €. 349,27 (euro trecentoquarantanove/27) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

VISTA l'istanza, corredata di elaborati tecnici, presentata in data 21/02/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/28463, con la quale la Sig.ra Bronzetti Mara (C.F. BRN MRA 62E67 I304H), legale rappresentante dell'Az. Agricola "La Casa del Miele" di Bronzetti Mara (P.IVA 02566630402), ha chiesto la variante alla concessione di cui sopra per l'occupazione delle seguenti ulteriori aree del demanio idrico:

- FIUME MARECCHIA:

- **Area 1/bis:** area in ampliamento dell'area 1 sita in sponda sinistra in loc. Celle del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 63 antistante la particella 115 di 3.840,00 m²;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Casetti del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 62 particella 44/parte e antistante di 6.340,00 m²;
- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. Santa Giustina del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 67 antistante particella 82 di 9.396,00 m²;
- **Area 4:** area sita in sponda sinistra in loc. San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 42 particella 33/parte di 9.896,00 m²;
- **Area 5:** area sita in sponda destra in loc. Frantoio del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 38 particella 506/parte di 11.860,00 m²;
- **Area 6:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Moroni del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 41 particella 18/parte e antistante di 5.810,00 m²;

- **TORRENTE CONCA:**

- **Area 1:** area sita in sponda destra in loc. Pedaneta del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 8 antistante le particelle 2-234 di 2.850,00 m²;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Chitarrara del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 11 antistante le particelle 103-108-290 e foglio 10 antistante le particelle 1120-64 di 13.290,00 m²;
- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Casarola del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 24 antistante le particelle 103-142 di 1.080,00 m²;
- **Area 4:** area sita in sponda destra in loc. Molino Bernucci del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 4 antistante le particelle 98-99-100-101-332-333 di 12.870,00 m²;

per una superficie complessiva di 77.232,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura) -
Procedimento RNPPT0093/19VR01;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 79 del 20/03/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che le aree demaniali afferenti al fiume Marecchia n. 1-2-3 e quelle afferenti al torrente Conca n. 1-2-3-4 non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che le aree demaniali afferenti al fiume Marecchia n. 4-5-6 risultano ubicate all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia");
- che, ai sensi della D.G.R. n. 534 del 19/01/2018, l'utilizzo previsto delle aree del demanio idrico richieste in concessione rientra nelle "Tipologie di interventi ed attività di modesta entità" nei confronti della gestione dei siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000, per cui non è necessario attivare ulteriori procedure di valutazione di incidenza;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota prot. PG/2019/53304 del 03/04/2019, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1311 del 19/04/2019, trasmessa in data 03/05/2019 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/69755, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02) per anno solare, di cui €. 357,35 per canone precedentemente determinato comprensivo di adeguamenti I.S.T.A.T. ed €. 85,67 per incremento delle aree oggetto di concessione, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che l'importo di €. 357,35 versato dal richiedente in data 03/05/2019 quale canone relativo all'annualità 2019 dovrà essere integrato per ulteriori €. 21,42 (euro ventuno/42), pari a tre

mensilità dell'incremento del canone;

- che il deposito cauzionale di €. 349,27 versato dal richiedente in data 29/03/2003 a garanzia degli obblighi della concessione n. 5271 del 29/04/2015 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2019/164067 del 24/10/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/174222 del 12/11/2019;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 12/02/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 21,42 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/11/2019 quale integrazione del canone relativo all'anno 2019;
- al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02), ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ha versato in data 11/11/2019 un'integrazione al deposito pari ad €. 93,75 (euro novantatre/75) sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di variante alla concessione demaniale n. 5271 del 29/04/2015, mantenendone invariata la durata, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Az. Agricola "La Casa del Miele" di Bronzetti Mara (P.IVA 02566630402) la variante in ampliamento alla concessione n. 5271 del 29/04/2015 per l'occupazione, complessivamente, delle seguenti aree del demanio idrico:

- FIUME MARECCHIA:

- **Area 1:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Celle del Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al N.C.T. foglio 63 particella 115 ed antistante per una superficie di 15.688,35 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto) e 85,65 m² occupati da un fabbricato ad uso magazzino;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Casetti del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 62 particella 44/parte e antistante di 6.340,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. S.Giustina del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 67 antistante particella 82 di 9.396,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 4:** area sita in sponda sinistra in loc. San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 42 particella 33/parte di 9.896,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 5:** area sita in sponda destra in loc. Frantoio del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 38 particella 506/parte di 11.860,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 6:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Moroni del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 41 particella 18/parte e antistante di 5.810,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);

- TORRENTE CONCA:

- **Area 1:** area sita in sponda destra in loc. Pedaneta del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 8 antistante le particelle 2-234 di 2.850,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Chitarrara del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 11 antistante le particelle 103-108-290 e foglio 10 antistante le particelle 1120-64 di 13.290,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Casarola del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 24 antistante le particelle 103-142 di 1.080,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 4:** area sita in sponda destra in loc. Molino Bernucci del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 4 antistante le particelle 98-99-100-101-332-333 di 12.870,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);

per una superficie complessiva di 89.166,00 m² - **Procedimento RNPPT0093/19VR01**. Le aree oggetto di occupazione sono identificate negli elaborati grafici allegati (Tavv. 1 di 3/2 di 3/3 di 3 datate Gennaio 2019) quali parte integrante e sostanziale del presente atto e nell'elaborato grafico allegato alla originaria concessione n. 2907 del 17/03/2003 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;

2. di sostituire integralmente la precedente concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna n. 5271 del 29/04/2015 con il presente atto e l'allegato disciplinare;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

5. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
6. di stabilire che la variante alla concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 16/03/2021 (data di scadenza della concessione n. 5271 del 29/04/2015);
7. di stabilire **il canone annuo in €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
10. di dare atto che in data 11/11/2019 è stata versata l'integrazione del canone relativo all'annualità 2019 pari ad €. 21,42 (euro ventuno/42);
11. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 357,35 versato dal richiedente in data 29/03/2003, integrato per l'importo di €. 93,75 (euro novantatre/75) in data 11/11/2019 a costituire un deposito cauzionale complessivo pari a €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02);
12. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
14. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Az. Agricola “La Casa del Miele” di Bronzetti Mara (P.IVA 02566630402), in seguito indicato come “Concessionario”. **Procedimento RNPPT0093/19VR01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico:

- FIUME MARECCHIA:

- **Area 1:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Celle del Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al N.C.T. foglio 63 particella 115 ed antistante per una superficie di 15.688,35 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto) e 85,65 m² occupati da un fabbricato ad uso magazzino;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Casetti del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 62 particella 44/parte e antistante di 6.340,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. S.Giustina del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 67 antistante particella 82 di 9.396,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 4:** area sita in sponda sinistra in loc. San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 42 particella 33/parte di 9.896,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 5:** area sita in sponda destra in loc. Frantoio del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 38 particella 506/parte di 11.860,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 6:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Moroni del Comune di Santarcangelo di R. distinta catastalmente al foglio 41 particella 18/parte e antistante di 5.810,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);

- TORRENTE CONCA:

- **Area 1:** area sita in sponda destra in loc. Pedaneta del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 8 antistante le particelle 2-234 di 2.850,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Chitarrara del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 11 antistante le particelle 103-108-290 e foglio 10 antistante le particelle 1120-64 di 13.290,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);

- **Area 3:** area sita in sponda sinistra in loc. Molino Casarola del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 24 antistante le particelle 103-142 di 1.080,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);
- **Area 4:** area sita in sponda destra in loc. Molino Bernucci del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 4 antistante le particelle 98-99-100-101-332-333 di 12.870,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto);

per una superficie complessiva di 89.166,00 m². Le aree oggetto di occupazione sono identificate negli elaborati grafici allegati (Tavv. 1 di 3/2 di 3/3 di 3 datate Gennaio 2019) quali parte integrante e sostanziale del presente atto e nell'elaborato grafico allegato alla originaria concessione n. 2907 del 17/03/2003 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **16/03/2021**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale di €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta, inoltre, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1131 del 19/04/2019 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *E' compito del Concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia-Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it(sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
4. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
5. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
6. *Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
7. *Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.*

L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;

- 8. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 9. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

INOLTRE

- 10. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e dalla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 13. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 17. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.